

Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2021-2027

9 maggio 2024

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario nazionale principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'[articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana](#) e dell'[articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

Per l'attuale ciclo di programmazione 2021-2027, il Fondo è stato rifinanziato per 75,8 miliardi di euro, al netto di 15,6 miliardi destinati al finanziamento di investimenti PNRR. Gli interventi saranno attuati utilizzando il nuovo strumento dell' "Accordo per la coesione", previsto in sostituzione del "Piano Sviluppo e Coesione" dal D.L. n. 124 del 2023, da definirsi tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato ovvero tra il Ministro e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma.

Per il ciclo di programmazione 2014-2020, la dotazione del Fondo sviluppo ha raggiunto l'importo complessivo di 68,8 miliardi di euro. Tali risorse risultano ad oggi pressoché interamente programmate mediante delibere del CIPE o disposizioni legislative.

Finalità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal [D.Lgs. n. 88 del 2011](#) - reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** destinate a finalità di **riequilibrio economico e sociale**, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone ([articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011](#)) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere **pluriennale**, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei **Fondi strutturali dell'Unione europea**, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Per quanto concerne l'**utilizzo** delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartirne la dotazione, con proprie deliberazioni, secondo la **chiave di riparto** che ne prevede la destinazione dell'**80 per cento alle aree del Mezzogiorno** e del **20 per cento alle aree del Centro-Nord**.

Il **CIPE**, si rammenta, dal 1° gennaio 2021 ha assunto la denominazione di Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (**CIPESS**) (ai sensi dell'art. 1- *bis* del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111).

Le risorse del Fondo sono gestite in una **apposita contabilità speciale** del **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche nazionali - IGRUE, il quale gestisce anche le altre contabilità speciali relative alle

risorse dei Fondi strutturali (sia quelle nazionali di cofinanziamento sia quelle provenienti dall'Unione europea) nonché ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

È previsto, infine, che il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale presenti **al CIPESS**, entro il **10 settembre di ogni anno**, una **relazione** sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal Fondo, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione.

Il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale è altresì tenuto a presentare **alle Camere**, entro il **10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, **in allegato al DEF**, un'unica relazione di **sintesi sugli interventi** realizzati nelle **aree sottoutilizzate** (art. 7, del D.Lgs. n. 88/2011 e art. 10, comma 7, della legge di contabilità nazionale n. 196/2009).

Le risorse aggiuntive per il ciclo 2021-2017

La **legge di bilancio per il 2021** (legge n. 178 del 2020), all'**articolo 1, comma 177**, ha disposto una **prima assegnazione** di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di **programmazione 2021-2027**, nell'importo di **50 miliardi** - secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l'anno 2030 - destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i **divari socio-economici e territoriali** tra le diverse aree del Paese.

La **legge di bilancio 2022** (legge n. 234/2021), in Seconda Sezione, ha disposto un rifinanziamento del FSC di **23,5 miliardi** per le annualità dal 2022 al 2029, di cui 3 miliardi per ciascuna annualità dal 2022 al 2028 e di 2,5 miliardi per il 2029.

Si rammenta, inoltre, che è stato deciso di anticipare nel [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#), la programmazione nazionale del FSC 2021-2027 per un valore di **15,6 miliardi**, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR. Tali **risorse sono reintegrate nella disponibilità del Fondo** su disposizione dell'art. 2 del [decreto-legge n. 59/2021](#), che istituisce il cosiddetto Fondo Complementare, così da garantirne la **piena addizionalità**.

Ulteriori risorse sono state assegnate al Fondo :

- dall'art. 1, co. 75, legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020): 729,7 milioni di euro per il 2027;
- art. 77, co. 3, D.L. n. 73/2021: 200 milioni di euro per il 2021;
- art. 56, co. 1, D.L. n. 50/2022: 1.500 milioni di euro per il 2025.

Pertanto, la dotazione complessiva del FSC è pari a oltre **91,4 miliardi di euro**.

Considerando il vincolo su una quota di 15,6 miliardi di euro, destinata al finanziamento di iniziative progettuali inserite nel PNRR, le effettive disponibilità del Fondo 2021-2027 è pari a **75,8 miliardi**.

Nella successiva tavola sono indicati i finanziamenti del FSC 2021-2027, autorizzati dalle predette leggi, articolati per singola annualità.

(milioni di euro)

Finanziamenti FSC – Ciclo 2021-2027												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTALE
Legge Bilancio 2021, art. 1, co. 178	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	-	50.000
Legge Bilancio 2022, Sez. II	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500	-	-	23.500
D.L. 59 del 2021, art.2	-	850	1.000	1.250	2.850	3.600	2.280	2.200	600	500	370	15.500
Legge di bilancio 2021, art. 1, co. 75							729,7					729,7
D.L. n. 73/2021, art. 77, co. 3	200											200
D.L. n. 50/2022, art. 56, co. 1					1.500							1.500
Legge di bilancio 2023 - Riprogrammazione				550	-550							0
TOTALE	4.200	8.850	9.000	9.800	11.800	11.600	11.010	10.200	8.100	6.500	370	91.429,7
Trasferimento di 15,6 miliardi per finanziamento investimenti PNRR	-200	-1.785	-1.954	-3.917	-4.144	-3.615	-	-	-	-	-	-15.616,0
Disponibilità FSC 2021-2027	4.000	7.065	7.046	5.883	7.676	7.985	11.100	10.200	8.100	6.500	370	75.813,7

In base alle **nuove disposizioni** introdotte dal **D.L. n. 124/2023** (articolo 1) - che riformula integralmente la disciplina di programmazione e gestione del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 - gli interventi finanziati con le risorse del Fondo saranno attuati **non più** mediante i "**Piani Sviluppo e Coesione**", predisposti da ciascuna Amministrazione titolare di risorse del Fondo ed articolati per aree tematiche ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 34/2019, ma attraverso il nuovo strumento dell' "**Accordo per la coesione**", da definirsi tra il **Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato** ovvero tra il **Ministro** e ciascun **Presidente di regione o di provincia autonoma**, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per la programmazione 2021-2027 (ora sostituiti dagli Accordi per la coesione), una quota parte delle **risorse per il ciclo 2021-2027 è peraltro già stata utilizzata** per il finanziamento di interventi introdotti da specifiche **disposizioni di legge**, con corrispondente riduzione dell'importo del Fondo, **ovvero mediante "preallocazioni"**, formalizzate da successive delibere del CIPESS.

La disciplina per la programmazione delle risorse 2021-2027

L'art. 1, comma 178, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), alle **lettere da a) a m)**, reca le **procedure** per la programmazione, la **gestione** finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027.

Tale disciplina – che prevedeva l'impiego della dotazione del Fondo per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione, in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027, e l'attuazione degli interventi finanziati con il FSC mediante lo strumento dei "**Piani Sviluppo e Coesione**", attribuiti alla titolarità di ciascuna delle Amministrazioni Centrali, Regionali o Città ed approvati dal CIPESS - è stata **completamente sostituita dall'articolo 1 del D.L. n. 124 del 2023, che ha riscritto il comma 178, ridefinendo le nuove regole per la programmazione e l'utilizzo delle risorse 2021-2027 del Fondo.**

In particolare, la nuova **lettera a)** del comma 178 stabilisce le **finalità di impiego del Fondo**, destinato a **iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione**, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR, nonché all'**attuazione degli Accordi per la coesione**, previsti alle successive lettere **b)** e **c)**, del comma 178, che costituiscono i **nuovi strumenti operativi** per la gestione del FSC 2021-2027.

L'impiego della dotazione del FSC è definito in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e di addizionalità – come peraltro già indicato dalla normativa previgente.

La nuova formulazione della *lettera a)* supera completamente quanto previsto dal testo previgente, che faceva riferimento, per l'impiego della dotazione del FSC 2021-2027, ad "*obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni del «Piano Sud 2030»*" – presentato nel 2020 dall'allora Ministro per il Sud e la coesione territoriale e da considerarsi ormai completamente superato.

Ai fini della programmazione del FSC 2021-2027, la lettera **b)** stabilisce **che con una o più delibere del CIPESS**, si provvede ad **imputare in modo programmatico**, nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione (**80% al Mezzogiorno, 20% al Centro-Nord**):

1) le **risorse** destinate alle **Amministrazioni centrali**, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse assegnate a ciascuna di esse, assicurando una **quota prevalente** di risorse per gli **interventi infrastrutturali**;

2) le **risorse** destinate alle **regioni e alle province autonome**, con l'indicazione dell'entità della ripartizione delle risorse tra ciascuna di esse.

Le lettere c) e d) individuano un **nuovo strumento di attuazione** degli interventi del FSC 2021-2027, denominato **Accordo per la coesione**, in **sostituzione** dei precedenti "**Piani di sviluppo e coesione**".

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 ha introdotto il **nuovo strumento del 'Piano Sviluppo e Coesione' (PSC) 2014-2020** - in sostituzione dei molteplici documenti programmatori variamente denominati allora esistenti per l'utilizzo delle risorse del FSC dei vari cicli di programmazione - al fine di garantire una semplificazione nella *governance* del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ed un coordinamento unitario delle risorse in capo a ciascuna Amministrazione titolare di interventi del Fondo.

A tal fine, l'Agenzia per la coesione territoriale ha provveduto alla **ricognizione delle risorse** e alla **predisposizione di un Piano operativo unico**, denominato « **Piano sviluppo e coesione 2014-2020**» (PSC), per **ciascuna Amministrazione** centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo relative ai vari cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, con modalità unitarie di gestione e controllo, che è stato sottoposto all'approvazione del CIPESS.

La delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 ha recato le " **Disposizioni quadro** per la disciplina dei nuovi Piani Sviluppo e Coesione". Nel corso del 2021 sono stati approvati dal CIPESS tutti i singoli PSC 2014-2020 ricognitivi delle risorse dei cicli 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni centrali, Amministrazioni regionali e delle Città Metropolitane. Nei **PSC 2014-2020 approvati** risultano consolidati **oltre 79 miliardi rivenienti dai vari cicli di programmazione**, di cui 17,6 miliardi afferenti al ciclo 2000-2006, 15,6 miliardi al ciclo 2007-2013 e **45,9 miliardi al ciclo 2014-2020**.

Nei Piani sono state altresì consolidate alcune assegnazioni ai PSC, effettuate nel corso del 2020-2021 in ragione dell'emergenza Covid-19, per ulteriori 2,8 miliardi complessivi, che costituiscono le Sezioni speciali dei PSC: in tutto, le disponibilità dei PSC ammontano a circa **81,9 miliardi**.

La lettera c) disciplina l'**Accordo per la coesione** con le **Amministrazioni centrali**, definito tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, sulla base dell'imputazione programmatica delle risorse alle Amministrazioni centrali, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

La **lettera d)** disciplina gli **Accordi di coesione** tra il **Ministro** per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun **Presidente di regione o di provincia autonoma**, sulla base dell'imputazione programmatica di risorse alle Amministrazioni regionali. Sullo **schema** di Accordo con le regioni, è richiesto il **parere del Ministro dell'economia** e delle finanze ed il **coinvolgimento** e il ruolo proattivo delle **Amministrazioni centrali interessate**.

Una volta **definito e sottoscritto** l'Accordo di coesione, si provvede, con **delibera** del **CIPESS**, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, all'**assegnazione** in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma delle **risorse** finanziarie. A seguito della **registrazione della delibera CIPESS** da parte degli organi di controllo (Corte dei conti), ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è **autorizzata ad avviare le attività** occorrenti per **l'attuazione degli interventi**.

Il **comma 3 dell'articolo 1 del D.L. n. 124 del 2023** disciplina la procedura per l'eventuale **modifica degli Accordi per la coesione**, i quali possono essere modificati:

- **d'intesa tra le Parti**,
- sulla base degli esiti dell'**istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione**,
- in **coerenza con i profili finanziari** definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse.

Laddove la modifica comporti un **aumento o una diminuzione delle risorse** del FSC assegnate, ovvero una **modifica** dei **profili finanziari** definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione di risorse, la modifica è **sottoposta** – su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del FSC – **all'approvazione del CIPESS**.

In tal caso, si applicano quanto previsto dalla novellata **lettera f)** del comma 178 della legge n. 178/2020, che **subordina alla registrazione della delibera CIPESS** (da parte della Corte dei conti) **l'avvio delle attività** occorrenti per **l'attuazione** degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo.

La **modifica del cronoprogramma** degli interventi definito dall'Accordo per la coesione è consentita **esclusivamente** qualora l'**Amministrazione assegnataria** delle risorse fornisca **adeguata dimostrazione dell'impossibilità di garantirne il rispetto** per **circostanze non imputabili** a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

Si rammenta inoltre che la disciplina previgente prevedeva che nelle more della definizione degli "Piani di sviluppo e coesione" 2021-27, il Ministro delegato per la politica di coesione potesse sottoporre all'approvazione del CIPESS l'assegnazione di risorse del Fondo per la realizzazione di **interventi di immediato avvio dei lavori** o il **completamento di interventi in corso**, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi, che sono stati effettuati nel corso del 2021-2023, **confluiranno negli "Accordi di Coesione"**.

Al **Ministro** per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR spetta inoltre la **facoltà** di individuare i casi nei quali si debba procedere alla **sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo**, per la realizzazione di **interventi di notevole complessità** o per interventi di sviluppo integrati relativi a **particolari ambiti territoriali** finanziati con le risorse del Fondo, come già considerato dal testo previgente.

Sono confermate le **procedure contabili** relative alla gestione del FSC, che prevedono che le risorse assegnate dal CIPESS sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000/MEF), nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in **apposita contabilità del Fondo di rotazione gestito dall'IGRUE** ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (si tratta del **conto corrente di tesoreria n. 25058**).

E' altresì confermata la disposizione che prevede che entro il **10 settembre** di ogni anno il **Ministro** per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR **presenti al CIPESS** una **relazione** sullo **stato di avanzamento** degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della **Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza** e del **disegno di legge del bilancio di previsione**.

Utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027

Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per la programmazione 2021-2027 (ora sostituiti dagli **Accordi** per la coesione), una quota parte delle risorse per il ciclo 2021-2027 è **peraltro già stata utilizzata** per il **finanziamento di interventi** introdotti da **specifiche disposizioni di legge**, con corrispondente riduzione dell'importo del Fondo, ovvero mediante "preallocazioni", formalizzate da successive delibere del CIPESS.

La normativa introdotta dal D.L. n. 124/2023 stabilisce che **tali interventi confluiranno negli "Accordi di Coesione"**.

Le Tabelle seguenti recano:

- una elencazione degli **interventi** che, alla **data del 9 maggio 2024** - nelle more della programmazione per Piani di Sviluppo ora Accordi per la coesione - hanno **beneficiato dell'assegnazione di risorse** del FSC 2021-2027 attraverso specifiche **disposizioni legislative** di spesa, che hanno ridotto la dotazione del FSC a copertura degli oneri delle misure da esse recate (per circa **22,2 miliardi** di euro complessivi), o che hanno disposto soltanto la **preallocazione** delle risorse, rinviandone l'assegnazione effettiva a successive delibere del CIPESS (per **circa 2,3 miliardi** di euro), per un totale di circa **24,5 miliardi (TABELLA 1)**;

- una elencazione delle **delibere del CIPESS** con le quali sono state disposte ulteriori assegnazioni del FSC 2021-27 per complessivi **21,5 miliardi (TABELLA 2)**.

TABELLA 1

(milioni di euro)

Utilizzi risorse FSC 2021-2027 ope legis, per copertura oneri e per preallocazioni							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
RISORSE COMPLESSIVE	4.200	8.850	9.000	9.800	11.800	11.600	91.429,7
Trasferimento Fondi per PNRR	-200	-1.785	-1.954	-3.917	-4.144	-3.615	-15.616,0
DISPONIBILITA' EFFETTIVA	4.000	7.065	7.046	5.883	7.676	7.985	75.813,7
Utilizzi per copertura oneri							
Legge di bilancio 2021:							
- art. 1, co. 73 - Superbonus	-	-	-	-	-	729,7	729,7
- art. 1, co. 169 - Decontribuzione Sud	-	-	3.500,0	-	-	-	3.500,0
- art. 1, co. 172 - Credito imposta investimenti nel Mezzogiorno	1.053,9	1.053,9	-	-	-	-	2.107,8
- art. 1, co. 187 - Credito d'imposta nel Mezzogiorno ricerca e innovazione	-	52,0	104,0	104,0	52,0	-	312,0
- art. 1, co. 194 - Fondo per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche	20,0	20,0	20,0	-	-	-	60,0
- art. 1, co. 200 - Fondo di sostegno ai comuni marginali (copertura parziale dell'onere per interventi specifici in alcuni territori del Centro Italia)	15,0	15,0	15,0	-	-	-	45,0

D.L. 41/2021, art. 32, co. 1 – Didattica integrata nel Mezzogiorno	35,0	-	-	-	-	-	35,0
DL 44/2021, art. 11-ter, co. 1 – Baraccopoli Messina	75,0	20,0	5,0	-	-	-	100,0
D.L. n. 73/2021, art. 77, co. 10, lett. c): Copertura parziale oneri				50,0	50,0	100,0	200,0
D.L. n. 77/2021, art. 36-bis – Rischio idrogeologico in Calabria	20,0	50,0	10,0	-	-	-	80,0
D.L. n. 77/2021, art. 57, co. 4 – Copertura aumento credito imposta ZES	45,2	45,2	-	-	-	-	90,4
D.L. n. 121/2021, art. 12 – Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale	16,1	145,4	-	-	-	-	161,5
D.L. n. 17/2022, art. 14 – Credito di imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud		145,0	145,0				290,0
D.L. n. 36/2022, art. 37: Estensione credito di imposta per ZES e ZLS		9,0					9,0
D.L. 50/2022, art. 42, co. 5-ter: Fondo per gli interventi contro l'inquinamento dell'aria nella Pianura padana			10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
D.L. 50/2022, art. 42, co. 5-quarter: Interventi in conto capitale connessi al PNRR nelle Province autonome di Trento e di Bolzano			2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
D.L. n. 50/2022, art. 58, co. 4, lett. g): copertura parziale del provvedimento					1.500,0		1.500,0
Legge di bilancio 2023:							
<i>Sezione II - Definanziamento</i>							
art. 1, co. 266 - Proroga al 2023 credito imposta investimenti nel Mezzogiorno			600,0	1.000,0	1.400,0		3.000,0
art. 1, co. 267 - Proroga al 2023 credito imposta ZES			1.467,0				1.467,0
art. 1, co. 269 - Proroga al 2023 credito imposta Ricerca e Sviluppo nel Mezzogiorno			65,2				65,2
art. 1, co. 270 - Proroga al 2023 credito imposta impianti compostaggio nei centri agroalimentari di alcune regioni			55,2	55,2	55,2	55,2	165,6
art. 1, co. 697 - Dissesto idrogeologico in Calabria (a valere sulle risorse PSC 2021-2027 Regione Calabria)				1,0			1,0
art. 1, co. 697 - Dissesto idrogeologico in Calabria (a valere sulle risorse PSC 2021-2027 Regione Calabria)			50,0	100,0	170,0	120,0	440,0
art. 1, co. 747 - Proroga al 2023 esenzioni fiscali previste per imprese e professionisti con sede nella zona franca prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016			60,0				60,0
D.L. n. 13/2023, art. 52, co. 1: copertura oneri interventi di risanamento ambientale a Caffaro di Torviscosa (UD) (+ 3,8 mln nel 2027)			5,9	7,6	10,3	7,4	35,0
D.L. n. 13/2023, art. 52, co. 2: copertura oneri interventi di risanamento ambientale a Malagrotta (RM) (+ 25 mln nel 2027)			5,0	55,0	100,0	65,0	250,0
D.L. n. 44/2023, art. 18, co. 4-quarter – Modifica Legge bilancio 2023, art. 1, co. 697 - Dissesto idrogeologico in Calabria (a valere sulle risorse PSC 2021-2027 Regione Calabria)			50,0	100,0	170,0	120,0	440,0
Legge di bilancio 2024, art. 1, co. 273: copertura parziale oneri ponte sullo Stretto di Messina a carico Amministrazioni centrali (+400 mln nel 2027 e 148 mln nel 2028)				70,0	50,0	50,0	718,0
Legge di bilancio 2024, art. 1, co. 273: copertura parziale oneri ponte sullo Stretto di Messina a carico di Sicilia e Calabria (+940 mln nel 2027 e 357 mln nel 2028)				103,0	100,0	100,0	1.600,0
DL 19/2024, art. 1, co 8, h) Residui FSC 2021-2027 da versare all'Entrata (+ 115 mln nel 2027)				725,0	2.667,0	1.401,0	4.908,0
DL 60/2024, art. 13, co. 2 e 5 - Zone logistiche semplificate				80,0			80,0
DL 60/2024, art. 13, co. 4 e 5 - Comuni marginali				20,0	50,0	50,0	120,0
Preallocazioni legislative - Delibere CIPESS							
Legge Bilancio 2021, art. 1, co. 189 - Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno (CIPESS n. 48/2021)	50,	50,0	50,0	-	-		150,0
Legge Bilancio 2021, art. 1, co. 191 – Contratto istituzionale di sviluppo per le aree del terremoto Centro Italia 2016 (CIPESS n. 66/2021)	100,0						100,0
D.L. n. 4/2022, art. 8, co. 5-bis: Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026		50,0	50,0	50,0			150,0
D.L. n. 36/2022, art. 24-bis: Contributi a favore di impianti sportivi e piscine nelle regioni del Mezzogiorno		50,0	100,0	100,0			250,0
D.L. n. 36/2022, art. 37, co. 2: Contratti di sviluppo nelle Zone economiche speciali (ZES) (CIPESS n. 34/2022)			60,0				60,0
D.L. n. 50/2022, art. 5, co. 3-bis: Bonifica e ripristino ambientale area "Zona falcata" di Messina		2,0	8,0	10,0			20,0
D.L. n. 50/2022, art. 27, co. 3: Strada statale n. 7 tra Massafra e Taranto (a valere sulle risorse PSC 2021-2027 Regione Puglia)		1,0	3,5				4,5
D.L. n. 50/2022, art. 42, co. 5-bis: Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati			50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
D.L. n. 144/2022, art. 34: Farmacie rurali sussidiate		28,0					28,0
D.L. n. 13/2023, art. 52, co. 5-bis: copertura oneri Interventi Piombino (a valere sulle risorse PSC 2021-2027 Regione Toscana) + 16 mln nel 2027					50,0	20,0	41,0
D.L. n. 123/2023, art. 1, co. 1: Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del comune di Caivano (il Piano – approvato con delibera CdM - definirà la ripartizione temporale delle risorse)							30,0
D.L. n. 124/2023, art. 8, co. 1: Interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa (Piano di interventi con delibera CIPESS)							45,0
D.L. n. 60/2024, art. 14, co. 2 - Bagnoli (a valere su FSC Campania) (+200 mln nel 2027 e +400 mln nel 2028 e nel 2029)				28,0	90,0	100,0	1.218,0

Pertanto, alla luce delle riduzioni e delle allocazioni disposte per legge (complessivi 24,5 miliardi) nonché delle assegnazioni disposte con apposite delibere del CIPESS (circa 21,5 miliardi), le **disponibilità del FSC ancora da programmare** risultano pari a circa **13 miliardi di euro**.

Va ricordato, tuttavia, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 2, del D.L.n. 50/2022, **6 miliardi** di euro sono da considerarsi al momento **indisponibili**, nelle more della conclusione della ricognizione del valore complessivo delle risorse FSC 2014-2020 da porre a copertura del taglio previsto dall'art. 58, comma 4, lettera f, del medesimo decreto-legge.

Imputazione programmatica di risorse alle regioni - Gli Accordi per la coesione

Il CIPESS con la delibera n. 25 del 3 agosto 2023 ha imputato in **via programmatica** alle **Regioni e Province autonome 32.365,6 milioni**.

Dei 32,4 miliardi imputati programmaticamente alle Regioni e alle Province autonome, circa **29,3 miliardi** riguardano **nuove risorse FSC**, mentre circa **3,1 miliardi** corrispondono a **precedenti assegnazioni del CIPESS**, che sono state fatte riconfluire nella quota da assegnare alle Regioni e Province autonome, nell'ambito dei singoli Accordi di programma.

Sulla base di tale imputazione programmatica di risorse sono stati firmati gli Accordi di coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma. Attraverso tali Accordi vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Il singolo Accordo è poi sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sono stati sinora **sottoscritti** (al 10 maggio 2024) i seguenti **Accordi per la coesione**, poi formalizzati con successive delibere CIPESS in data 24 aprile 2024, di assegnazione delle nuove risorse, di cui 15 con le Regioni e 2 con le Province autonome:

- [Liguria](#) (22 settembre 2023),
- [Marche](#) (28 ottobre 2023),
- [Veneto](#) (24 novembre 2023),
- [Lazio](#) (27 novembre 2023),
- [Lombardia](#) (7 dicembre 2023),
- [Piemonte](#) (7 dicembre 2023),
- [Emilia-Romagna](#) (17 gennaio 2024),
- [Valle d'Aosta](#) (31 gennaio 2024),
- [Abruzzo](#) (7 febbraio 2024),
- [Calabria](#) (16 febbraio 2024),
- [Friuli-Venezia Giulia](#) (8 marzo 2024),
- [Umbria](#) (9 marzo 2024),
- [Trento](#) (12 marzo 2024),
- [Bolzano](#) (12 marzo 2024),
- [Toscana](#) (13 marzo),
- [Molise](#) (25 marzo),
- [Basilicata](#) (25 marzo).

Restano ancora **da sottoscrivere** gli Accordi con: Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Un quadro complessivo delle risorse considerate negli Accordi sinora sottoscritti è contenuto nella seguente [tabella](#).

In base alla normativa vigente, ciascun Accordo con le Regioni e le Province autonome **contiene**:

1) la specificazione degli **interventi** e delle eventuali **linee d'azione** suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'**istruttoria** espletata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza

del Consiglio congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse **fonti di finanziamento** previste;

2) il **cronoprogramma procedurale e finanziario** di ciascun intervento o linea d'azione;

3) in caso di **presenza** nel territorio regionale di **Città metropolitana**, l'entità delle **risorse ad esse destinate**, ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023;

4) l'indicazione del **contenuto degli impegni** reciprocamente assunti;

5) l'**entità delle risorse** del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della **quota regionale di cofinanziamento** dei **programmi regionali e provinciali europei**, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021;

6) il **piano finanziario** dell'Accordo articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi di cui al precedente numero 2;

7) i principi per la definizione del sistema di gestione e **controllo** nonché di **monitoraggio** dell'Accordo;

8) l'indicazione degli interventi **già finanziati**, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante **anticipazioni** disposte con **delibera del CIPESS**; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione.